

# TeamSystem Review

Poste Italiane S.p.A.  
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DCB Pesaro

n. 174

## IN QUESTO NUMERO

Pag	Sommario
1	Decreto sviluppo – novità e semplificazioni fiscali
2	Prorogati i versamenti di unico 2011 e altri adempimenti dichiarativi
3	Spese di istruzione e liberalità a favore di istituti scolastici
4	Studenti all'estero – affitto indetraibile
4	Diritto di abitazione e rinuncia all'eredità
5	Cedolare secca – acconto IRPEF - ricalcolo senza rischi
6	<b>Focus 12</b>   Decreto sviluppo: attività di controllo nei confronti delle PMI e microimprese
10	<b>Focus 13</b>   Decreto sviluppo: semplificazione privacy
14	<b>Focus 14</b>   Spesometro: novità e chiarimenti
21	<b>Focus 15</b>   Spese di ristrutturazione dell'ufficio: detraibilità IVA e deducibilità del costo
23	<b>Focus 16</b>   ICI: dichiarazione per l'anno 2010
28	<b>Scadenze</b> Luglio 2011

**TeamCommunity**

La comunità con il Cliente al centro

Entra nella TeamCommunity:

Un servizio gratuito per professionisti e aziende!

Tutte le novità per la tua attività ed un mondo di Vantaggi!

Iscriviti su: [www.teamcommunity.it](http://www.teamcommunity.it)

## ARCHIVIA Plus per Studi Commerciali

### ARCHIVIA Plus per Studi Commerciali

Archiviazione e conservazione sostitutiva documenti fiscali

**Archivia Plus** è il software per la conservazione sostitutiva che consente la gestione dell'archivio informatico. Offre la possibilità di inserire in un unico contenitore, opportunamente organizzato, una molteplicità di file di vari formati e di varia natura in grado di rappresentare in maniera completa e inoppugnabile ogni documento emesso, ricevuto, inviato o prodotto.

#### Archivia Plus nello Studio commerciale

All'interno dello Studio, Archivia Plus aiuta ad affrontare e migliorare la gestione di diverse problematiche operative, dalla produzione dei documenti fiscali fino alla conservazione informatica delle fatture dei clienti:

- conservazione delle stampe fiscali, conformemente alle normative in vigore, grazie al modulo Firm@
- conservazione delle dichiarazioni e delle ricevute di trasmissione
- scansione massiva degli allegati cartacei, grazie al modulo ArchiScan
- conservazione delle ricevute Entratel, grazie al nuovo modulo ArchiTel
- archivio bozze per proteggere i file e consolidare i documenti
- protocollo, notifica e fascicolazione documenti inviati e ricevuti
- fascicolo ditte
- conservazione documenti contabili registrati

[www.teamsystem.com](http://www.teamsystem.com)

**TeamSystem**

the way ahead for your business

**TeamSystem**  
Review

Periodico di informazione fiscale

Editrice TeamSystem  
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro  
Direttore Responsabile: Anna Maria Della Fera  
Reg. Trib. Pesaro n° 426/96


Redazione:

Fabio Bertuccioli, Marco Manganiello,  
Domenico Petrucci, Paolo Pieri, Roberto Ranocchi

S.E. o O.

Riproduzione  
vietata

Stampa: Bieffe - Recanati (MC)



## DECRETO SVILUPPO – NOVITA’ E SEMPLIFICAZIONI FISCALI

D.L. 13.5.2011  
n. 70

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - n. 110 del 13 maggio 2011 - il “Decreto Sviluppo” indicato a margine: le novità e le semplificazioni in campo fiscale sono concentrate nell’articolo 7 del decreto e, in alcuni casi differiscono dalle notizie anticipate in materia nel Sommario del precedente numero di questa rivista.

In sintesi:

- innalzamento dei limiti per la tenuta della **contabilità semplificata** a 400 mila euro per le imprese di servizi e a 700 mila euro per le altre imprese (dal 2001 fermi rispettivamente a 309.874,14 e 516.456,90 euro);
- le **richieste di rimborso** inserite nelle dichiarazioni fiscali potranno essere trasformate, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione delle stesse dichiarazioni, in **scelta di compensazione**;
- gli adempimenti fiscali e i pagamenti, anche se previsti esclusivamente in via telematica, che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
- alleggeriti gli **accertamenti “esecutivi”**: in caso di richiesta di sospensione il pagamento del 50% della maggiore imposta accertata avverrà solo in caso di rigetto da parte del giudice tributario della richiesta di sospensione e, comunque decorsi 120 giorni dalla data di notifica dell’istanza;
- scompare l’obbligo di comunicazione (**elenco clienti**) delle operazioni rilevanti ai fini IVA superiori a 3mila euro effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini IVA quando il pagamento avviene con carte di credito o altra moneta elettronica emessa da operatori finanziari già “in linea” con l’Anagrafe tributaria;
- sono esonerati dall’obbligo di tenuta della **scheda carburanti** i professionisti e gli imprenditori che per l’auto aziendale acquistano il carburante presso gli impianti stradali esclusivamente con carte di credito, carte di debito o carte prepagate;
- eliminato l’obbligo di comunicare annualmente al datore di lavoro il quadro dei **familiari a carico** in assenza di variazioni rispetto all’anno precedente;
- eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per i **lavori di ristrutturazione edilizia** ai fini della detrazione d’imposta del **36%**; sarà sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore (in caso di affitto o comodato), gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione da trasferire;
- scompare l’obbligo di indicare in fattura il **costo della manodopera** ai fini della detrazione del 36% sui lavori di ristrutturazione edilizia;
- **imprese minori** in contabilità semplificata: per i **contratti di fornitura di servizi** o di somministrazione di beni dai quali maturano corrispettivi periodici (energia elettrica, telefono, gas...), le fatture a cavallo di due esercizi di **importo inferiore a mille euro** potranno essere fiscalmente dedotte nel periodo d’imposta di ricevimento della fattura;
- innalzata a 10mila euro la soglia di valore dei **beni d’impresa** per i quali è possibile ricorrere all’**attestazione di distruzione** mediante dichiarazione



- sostitutiva di atto notorio;
- riaperto fino al **30 giugno 2012** il termine per **rivalutare i costi di acquisto di terreni** (agricoli ed edificabili) e **partecipazioni societarie** (non negoziate in mercati regolamentati) posseduti alla data del **1° luglio 2011** da persone fisiche al di fuori del regime d'impresa; il **versamento** dell'imposta sostitutiva o della prima rata dovrà essere eseguito entro il **30 giugno 2012**; i soggetti che hanno eseguito una precedente rivalutazione possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo dell'imposta sostitutiva già versata o, in alternativa chiederne il rimborso (il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data di versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa alla precedente rideterminazione);
  - è innalzato a 300 euro il limite entro cui è possibile **riepilogare** in un unico documento le fatture (e autofatture) emesse e ricevute nel mese.

Nei Focus vengono approfonditi i seguenti argomenti:

## DECRETO SVILUPPO: ATTIVITÀ DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DELLE PMI E MICROIMPRESE



Focus

12

## DECRETO SVILUPPO: SEMPLIFICAZIONE PRIVACY



Focus

13

## SPESOMETRO – NOVITA' E CHIARIMENTI



Focus

14

## PROROGATI I VERSAMENTI DI UNICO 2011 E ALTRI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

DPCM 12.5.11

Come è ormai consuetudine, il ritardo nella emanazione dei programmi di calcolo degli studi di settore, ha imposta la pubblicazione del decreto indicato a margine che consente, in particolare, lo slittamento di 20 giorni di tutte le scadenze dei pagamenti di imposta connessi ad UNICO 2011, ed eventuali acconti per la cedolare secca sugli affitti.

Queste le nuove scadenze:

### Versamenti:

- a saldo 2010 e 1° acconto 2011 per tutti i contribuenti persone fisiche e per i soggetti societari interessati dagli studi di settore e che presentano UNICO 2011 entro il 30 settembre 2011 (la proroga è automaticamente estesa a tutti i soggetti societari che partecipano a società, imprese e associazioni che applicano gli studi)
- 1° acconto cedolare secca,
- adeguamento IVA agli studi di settore,
- maggiorazione del 3% per ricavi o compensi non annotati

**6 luglio**  
(dal 7 luglio al 5 agosto con la maggiorazione dello 0,40%)



	<b>modello 730</b> presentazione a CAF o professionista	<b>20 giugno</b>
	<b>modello 730</b> presentazione al sostituto d'imposta	<b>16 maggio</b>
	<b>Modello 770 semplificato e ordinario</b>	<b>22 agosto</b>
	<b>Proroga di agosto:</b> versamenti fiscali in scadenza fra il 1° agosto e il 22 agosto <b>Attenzione:</b> <u>sono esclusi da questa proroga le persone fisiche ed i soggetti societari interessati dagli studi di settore che effettuano i versamenti derivanti da UNICO 2011 entro il 5 agosto con la maggiorazione dello 0,4%</u>	<b>22 agosto</b>
	<b>Ravvedimento "breve"</b> per omesso o tardivo versamento dei tributi in scadenza il 5 agosto con la maggiorazione dello 0,4%	<b>4 settembre</b>
<b>Corte di Cassazione</b>  Ordin. n. 6056 dep. 15.3.2011	<b>CIRCOLARI MINISTERIALI – FIDARSI E' BENE MA...</b> I professionisti della consulenza tributaria, da sempre, trovano nelle circolari dell'Amministrazione finanziaria le certezze operative per indirizzare correttamente le scelte delle imprese assistite, in particolare nelle questioni che le norme tributarie lasciano, troppo spesso, nel vago: è diffuso il convincimento che uniformarsi agli indirizzi espressi nei documenti di prassi metta al riparo da successive sgradite sorprese. Purtroppo non è così e lo conferma la Corte di Cassazione: quest'ultima, con la sentenza indicata a margine, stabilisce inequivocabilmente che le circolari dell'amministrazione finanziaria: "... <b>non costituiscono fonte né di diritti né di obblighi per i contribuenti</b> ". Detto in altri termini, uniformare il proprio comportamento all'interpretazione fornita dalle circolari ministeriali, non mette al riparo da successivi ripensamenti della stessa amministrazione: in questi casi il contribuente può invocare soltanto la non irrogazione delle sanzioni in base al principio di tutela dell'affidamento, fermo restando il pagamento delle maggiori imposte eventualmente dovute in base al mutato indirizzo della stessa Amministrazione finanziaria.	
<b>Agenzia Entrate</b>  Dir. Reg.le Lombardia Risposta a quesito 9.6.2009	<b>SPESE DI ISTRUZIONE E LIBERALITA' A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI</b> L'articolo 15, comma 1, lettera e) del TUIR elenca fra gli altri oneri detraibili le "spese per frequenza di <b>corsi di istruzione secondaria e universitaria</b> in misura non superiore a quella stabilita per le <b>tasse e i contributi degli istituti statali</b> ". Nel considerare le spese d'istruzioni da inserire nel rigo E13 del modello 730/2011 o nel rigo RP13 di UNICO 2011 l'attenzione si concentra inevitabilmente sulla voce "tasse" trascurando la voce " <b>contributi</b> ": Stando alla risposta a specifico quesito da parte della Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia - i contributi che gli Istituti statali pongono a carico delle famiglie, in particolare per assicurazione individuale dello studente, gite scolastiche, corsi di recupero, progetti specifici..., anche se non obbligatori (resta facoltativa l'adesione alla singola iniziativa), purché annualmente determinati dal Consiglio di Istituto sono pacificamente detraibili e da ricomprendere quindi nei righi E13 o RP13 delle dichiarazioni dei redditi del genitore che ha sostenuto la spesa. Per completezza si ricorda, inoltre che le <b>erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici</b> di ogni ordine e grado, sia statali che paritari, finalizzate all'edilizia scolastica, all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta	



formativa sono ammesse in detrazione nella misura del 19% (articolo 15, comma 1, lettera i-octies del TUIR); per conseguire il beneficio occorre che l'erogazione sia effettuata tramite bonifico bancario o postale o una delle altre modalità previste dal D.Lgs 241/1997 (carta di credito, assegno circolare).

Tuir, art. 15,  
co. 1 lett. e) e  
lett. i-sexies)

### STUDENTI ALL'ESTERO – AFFITTO INDETRAIBILE

Com'è noto, sono ammesse in detrazione le tasse universitarie per la frequenza di corsi di istruzione presso università pubbliche o private (articolo 15, comma 1, lettera e) del TUIR), **in misura non superiore a quella prevista per le tasse ed i contributi degli istituti statali italiani**; la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 95/E del 12 maggio 2000 ha esplicitamente consentito la detrazione anche delle **spese per frequenza di corsi di istruzione presso istituti universitari stranieri**, con le limitazioni di cui sopra.

L'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del TUIR consente, inoltre, la detrazione delle spese per canoni di locazione sostenute dagli **studenti "fuori sede"**, per unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l'università o in Comuni limitrofi (a condizione che l'università sia ubicata in un comune distante almeno **100 Km** da quello di residenza e comunque in una provincia diversa).

Nel silenzio della norma nessun provvedimento ufficiale ha chiarito esplicitamente se la detrazione compete anche per i **canoni di locazione di unità immobiliari situate all'estero**: una attenta disamina della disposizione conduce, tuttavia, a negare tale possibilità, infatti la norma fa esplicito riferimento ai contratti stipulati ai sensi della legge 431/1998 e ad altri contratti stipulati con soggetti individuati dall'ordinamento nazionale e sembra, quindi, escludere i contratti stipulati in base a norme di altri ordinamenti.

Tale interpretazione è confermata dalla relazione tecnica alla legge 244/2007 (Finanziaria 2008) che ha esteso l'agevolazione ad alcuni contratti non contemplati dalla legge 431/98 (contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative); la relazione in questione, nell'effettuare le stime di diminuzione di gettito derivanti della modifica introdotta, ha tenuto conto dei soli studenti che alloggiano nel territorio nazionale, escludendo così implicitamente qualunque possibilità di detrazione per gli affitti pagati all'estero.

Appare evidente come la "*ultima ratio*" della norma di favore inserita nella Finanziaria 2008, più che costituire una agevolazione per gli "studenti fuori sede", rappresenti uno strumento per contrastare il fenomeno del sommerso, largamente diffuso in questa tipologia di affitti.

Corte di  
Cassazione

Sez. tributaria  
Sent. 29.1.2008  
n. 6056

### DIRITTO DI ABITAZIONE E RINUNCIA ALL'EREDITA'

E' noto come in capo al coniuge superstite siano riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comune (art. 540, 2° comma, Codice Civile).

In passato si è a lungo dibattuto sulla permanenza del diritto in questione in caso di rinuncia all'eredità da parte del coniuge superstite.

La questione è stata risolta, in senso favorevole alla permanenza del diritto di abitazione, dalla sentenza della Corte di Cassazione indicata a margine: il coniuge superstite, con l'apertura della successione, **diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare non a titolo successorio-derivativo, bensì a titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge che prescinde dai diritti successori** (e quindi dalla eventuale rinuncia agli stessi).

Ne consegue che il coniuge, anche in caso di rinuncia all'eredità, resta titolare del



diritto reale di abitazione sull'immobile utilizzato come residenza principale e, di conseguenza, resta esonerato dal pagamento dell'ICI (art. 1 del D.L. 93/2008).

## **CEDOLARE SECCA – ACCONTO IRPEF - RICALCOLO SENZA RISCHI**

Agenzia Entrate

Circ. 1.6.2011  
n. 26

Con la circolare indicata a margine l'Agenzia delle Entrate ha risolto il dubbio sulla applicazione del doppio acconto per l'anno 2011 (cfr. Sommario e Focus del precedente numero di questa rivista: "Con riguardo al primo anno di applicazione del nuovo regime, visto l'obbligo di versamento in acconto dell'85% della *cedolare secca* dovuta per il periodo di imposta 2011, *l'acconto IRPEF per il 2011 si ritiene correttamente determinato se pari al 99 per cento dell'IRPEF dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente, assumendo il relativo reddito senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi per i quali, nel 2011, il contribuente si avvale della cedolare secca per l'intero periodo di imposta*".

## **CONTRIBUTO DI REVISIONE DELLE COOPERATIVE: IMPORTI DA VERSARE ENTRO IL 10.7.2011**

Decreto  
Ministero dello  
Sviluppo  
11.4.2011

Il contributo di revisione, da **calcolarsi sulla base dei dati di bilancio 2010**, dovuto dalle **cooperative per il biennio 2011-2012**, deve essere corrisposto entro il **10.7.2011** sulla base dei seguenti parametri:

	<b>Importi dovuti</b>	N. soci	Capitale sottoscritto (importi in euro)	Totale valore della produzione ( <b>A</b> )
a)	<b>280</b>	Fino a 100	Fino a 5.160	Fino a 75.000
b)	<b>680</b>	Da 101 a 500	Da 5.160,01 a 40.000	Da 75.000,01 a 300.000
c)	<b>1.350</b>	Superiore a 500	Superiore a 40.000	Da 300.000,01 a 1 mln
d)	<b>1.730</b>	Superiore a 500	Superiore a 40.000	Da 1.000.000,01 a 2 mln
e)	<b>2.380</b>	Superiore a 500	Superiore a 40.000	Superiore a 2 mln

Esempio: cooperativa con 20 soci, capitale sociale 2.000 euro ed valore della produzione euro 400.000 deve versare euro 1.350,00 quale contributo di revisione (anche il superamento di un solo parametro fa scattare la fascia più alta).

Sono previste **maggiorazioni del contributo** per determinate cooperative (es: cooperative edilizie e di abitazione).

Il contributo va **versato con mod. F24** e nella generalità dei casi con **codice 3010** (verificare se ricorrono le situazioni di cui al codice 3011 e 3014)

## **SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DELL'UFFICIO: DETRAIBILITA' IVA E DEDUCIBILITA' DEL COSTO**

Agenzia Entrate

Ris. 8.4.2009  
n. 99/E

Il Focus analizza come vengono trattate ai fini IVA e imposte dirette le spese di ristrutturazione dell'ufficio utilizzato dal professionista esclusivamente per lo svolgimento della propria attività.



**Focus**

**15**

DPCM 12.5.11

## **ICI: DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2010**



**Focus**

**16**

**12****Focus**

## DECRETO SVILUPPO: ATTIVITÀ DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DELLE PMI E MICROIMPRESE

Rif.:D.L. 13.5.2011, n. 70 (Gazz. Uff. n. 110 del 13.5. 2011)

### VARIE

Il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 cd Decreto Sviluppo tocca diversi punti volti alla semplificazione dei processi amministrativi, fiscali, procedurali.

All'art. 7 derubricato "semplificazione fiscale" sono previste diverse modifiche al sistema fiscale, tutte volte a "ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti". In particolare si esamina quanto previsto in materia di controlli in materia fiscale e contributiva. Il tema è piuttosto "caldo" e delicato, non a caso, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 18 maggio 2011 illustra gli indirizzi operativi per gli Uffici in sede di lotta e contrasto all'evasione fiscale.

#### Premessa

In tema di controlli in materia fiscale e contributivo nel decreto "Sviluppo" viene previsto quanto segue.

Ad eccezione di casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere:

- **unificato;**
- **può essere operato al massimo con cadenza semestrale;**
- **non può durare più di 15 giorni.**

Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare.

Inoltre, viene esplicitamente previsto che **la Guardia di Finanza**, negli accessi di propria competenza presso le imprese, **opera, per quanto possibile, in borghese.**

#### Accertamento unificato

Al fine di avere unicità dei controlli in materia fiscale e contributiva presso le imprese, evitando inutili duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo, gli **accessi dovranno essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati.**

In particolare:

- 1) **a livello statale**, con decreto "concertato" Economia – Lavoro saranno disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte:

- delle Agenzie fiscali;
- della Guardia di Finanza;
- dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- dell'INPS.

attraverso lo scambio telematico di dati e informazioni.

Con il decreto di cui sopra, al fine di garantire il massimo coordinamento fra le citate amministrazioni le stesse informeranno preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle



attività di controllo di rispettiva competenza.

Al proposito, anche nella circolare n. 21/E, l'Agenzia ribadisce la necessità di avere il massimo del coordinamento possibile con la GdF.

Considerando anche ciò che viene previsto nel federalismo municipale, in tema di ausilio all'accertamento da parte delle municipalità, si denota una forte accelerazione alla collaborazione fra enti statali e locali alla lotta all'evasione fiscale.

Infine, secondo una prassi già consolidata, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza **eseguono gli accessi in borghese**.

Al proposito si evidenzia come al comma 1, lett. a) dell'art. 7 – norme introduttiva - venga invece previsto che gli accessi siano effettuati in borghese "**per quanto possibile**" mentre nel comma 2, lett. a), numero 1 tale deroga non viene riproposta.

**Appare del tutto opportuno chiarire quale disposizione prevalga sull'altra: quella introduttiva (che lascia un margine di discrezionalità alla GdF) ovvero quella specifica di cui al comma 2.**

2) **a livello sub statale**, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della P.A., comprese le Polizie locali, le aziende ed agenzie regionali e locali comunque dovranno essere oggetto di programmazione periodica.

Il coordinamento è affidato, ove istituito, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), o in mancanza alle Camere di Commercio.

**Accessi contestuali e non ripetitivi**

Sempre nel decreto "sviluppo" si chiarisce che gli accessi sono svolti nell'osservanza del **principio della contestualità** e della **non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre**.

Per quanto concerne gli accessi in materia fiscale lo Statuto del contribuente prevede (art. 12) che gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività d'impresa o professionali siano effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e di controllo sul luogo. In particolare (art. 12, comma 5, prima parte) la permanenza degli operatori dell'amministrazione finanziaria o GdF non può superare i 30 gg lavorativi, prorogabili per altri 30 gg nei casi di particolare complessità dell'indagine, motivata dal dirigente dell'Ufficio.

**Durata non sup. a 15 gg. agli accessi**

Con il Decreto sviluppo l'art. 12 comma 5 viene modificato ed integrato, infatti per determinati soggetti quali:

- le imprese in contabilità semplificata;
- lavoratori autonomi

il periodo di permanenza presso la sede del contribuente non può essere superiore a 15 gg..

Anche in tale caso, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del



contribuente.

Si ricorda che l'accesso nei locali destinati all'esercizio dell'arte o della professione deve essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

Per accedere in locali che sono adibiti anche ad abitazione è necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica.

Tale autorizzazione è in ogni caso necessaria per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati.

#### Deroghe

Le limitazioni di cui sopra non sono applicabili nei casi di:

- controlli e accessi in materia di repressione di reati e tutela della salute e della sicurezza di lavoro;
- accessi funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- dei controlli decisi da provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza.

#### Accertamenti basati sul "risk score"

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 18 maggio 2011 detta le priorità in tema di accertamento fiscale, seguendo una sorta di "risk score".

In particolare, per le **imprese di medie dimensioni**, le verifiche vanno prioritariamente concentrate nei confronti di quelle che:

- **non hanno avuto controlli negli ultimi 4 anni;**
- presentano **perdite "sistemiche"**.

Nei confronti delle imprese minori e dei lavoratori autonomi i controlli vanno concentrati nei confronti di coloro che:

- non risultano congrui con gli studi di settore;
- sono congrui ma "appiattiti" alle risultanze dello studio di settore, o che si sono adeguati ma per importi rilevanti;
- non hanno presentato lo studio di settore, pur essendone obbligati;
- non presentano gli studi di settore in quando esercitano attività per le quali non ci sono gli studi;
- presentano perdite per più esercizi consecutivi.

#### Indagini finanziarie per i professionisti

Sulla scorta dei minori tempi concessi agli accessi verso i professionisti (che con il decreto sviluppo passano da 30 gg ad un massimo di 15 gg) l'Agenzia con la circolare n. 21/E invita gli Uffici ad **utilizzare maggiormente per il comparto degli esercenti arti e professioni l'indagine finanziaria**.

Al proposito si rammenta che in base all'art. 32 del DPR 600/1973 (si veda al proposito anche la circolare 32/E del 2006) è posto a carico del professionista l'onere di indicare il beneficiario dei propri prelievi. In caso contrario tali **prelievi** verranno presuntivamente considerati **maggiori compensi**.

**Enti non commerciali e ONLUS**

L'attività di controllo dovrà, secondo l'Agenzia, essere concentrata anche nei confronti degli enti non commerciali e le **ONLUS** ed **associazioni di volontariato** in particolare, posto il loro particolare regime agevolativo.

In particolare, per le associazioni di volontariato (ex lege n. 266 del 1991) che sono ONLUS di diritto si dovranno **verificare lo svolgimento di attività produttive e commerciali non marginali**.

**Cooperative**

Attenzione maggiore anche nei confronti delle Cooperative da parte dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, i controlli dovranno essere concentrati nei confronti di:

- cooperative edilizie di abitazione;
- **cooperative di produzione e lavoro** che operano nei settori sanitari, sociali, delle pulizie, delle telecomunicazioni.

Le verifiche dovranno essere concentrate su soggetti che presentano **situazioni apparentemente antieconomiche**, incoerenti con **indicatori** economici tipo **costo lavoro/ricavi**.

**Settore agricolo**

Nel settore agricolo i controlli dovranno essere mirati nei confronti di coloro che godono di agevolazioni fiscali:

- agricoltori in regime di esonero IVA;
- attività di **agriturismo**.

**Persone fisiche**

Circa il controllo da effettuarsi sulle persone fisiche, posto che si dovrà procedere al controllo formale delle dichiarazioni (art. 36 ter del DPR 600/1973) circa le **deduzioni e detrazioni** spettanti, si dovrà far uso **dell'accertamento sintetico**.

Se il primo controllo potrà essere in larga parte "automatizzato" per il secondo l'Agenzia richiede ed auspica "**specifiche iniziative a livello locale**".

Ciò al fine di raccogliere tutti gli elementi ed informazioni utili alla determinazione del reddito presunto, per poi **concentrarsi** prioritariamente sui casi di **forte sperequazione** fra spese imputabili al contribuente e reddito dichiarato.

A tal proposito l'Agenzia ricorda che per le annualità **2007 e 2008** valgono ancora le regole del "**vecchio redditometro**" mentre il "**nuovo redditometro**" (ancora da concepire) verrà applicato dal **2009** in poi.

Soggetti	Strumenti
Imprese medie e piccole	Studi di settore - Perdite consecutive - Senza controlli negli ultimi 4 anni
Professionisti	Studi di settore - Indagine finanziaria
Persone fisiche	Speso metro - Contratti di locazione - Utenze - Residenza

**13****Focus****DECRETO SVILUPPO: SEMPLIFICAZIONE  
PRIVACY**

Rif.: art. 6, D.L. 13.05.2011 n. 70

**VARIE**

Il decreto sviluppo, al fine di ridurre gli oneri delle imprese collegati agli adempimenti burocratici, interviene anche sul D.Lgs. 196/2003 (privacy) prevedendo una serie di semplificazioni.

Analizziamo la portata di tali semplificazioni:

**Premessa**  
(art. 6, c. 1, lett. a)

In premessa l'art. 6 prevede, facendo riferimento alla normativa europea, che la normativa sulla privacy è limitata alla tutela degli interessi dei cittadini e quindi non trova applicazione nei rapporti tra le imprese.

Ciò significa che:

- se un'impresa raccoglie i dati personali del consumatore, questi rientrano nell'ambito della tutela del D.Lgs. 196/2003;
- se un'impresa raccoglie i dati relativi ad altra impresa per fini commerciali, questi sono esclusi dall'ambito applicativo del D.Lgs. 196/2003.

**Modifiche al D.Lgs. 196/2003**

All'art. 5 del D.Lgs. 196/2003 (oggetto e ambito di applicazione della normativa) è stato aggiunto il comma 3-bis:

(art. 6, c. 2, n. 1)

“Il trattamento dei dati personali relativi **a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni** effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice.”

(art. 6, c. 2, n. 5)

Il decreto ha anche aggiunto all'art. 34 il comma 1-ter che recita:  
“Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per **finalità amministrativo – contabili** sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di **natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile**, a **prescindere dalla natura dei dati trattati**. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, **alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale – assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro**”;

In pratica il **D.Lgs. 196/2003** non è più applicabile ai dati acquisiti dalle imprese che presentano le seguenti caratteristiche:

1. devono essere dati che si riferiscono a **persone giuridiche, imprese enti o associazioni**. Poiché l'elenco **non comprende i professionisti**, al pari dei consumatori, i dati personali di tali soggetti sono meritevoli delle tutele previste dal D.Lgs. 196/2003.
2. devono essere dati trattati con finalità amministrativo-contabili.

Con riferimento al **dato personale del lavoratore dipendente** questo continua ad essere tutelato dalla normativa privacy, pur essendo un trattamento effettuato con finalità amministrativo-contabile.

(art. 6, c. 2, n. 5)

Sempre in ordine alle semplificazioni il decreto ha sostituito il comma 1-bis dell'art. 34 del D.Lgs. 196/2003 prevedendo:

“Per i soggetti che trattano **soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari**, compresi quelli **relativi al coniuge e ai parenti**, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita **dall'obbligo di autocertificazione**, resa dal titolare del trattamento ai



sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B)**. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo – contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1”.

In pratica **non compilano il DPSS**, in quanto **sostituito dall'autocertificazione**, i soggetti che:

1. trattano **dati personali non sensibili** relativi ai consumatori e professionisti (i dati relativi alle imprese sono esclusi ope-legis)
2. e **dati sensibili** (di qualsiasi natura) e **giudiziari** relativi ai **dipendenti o collaboratori**.

Informativa  
(art. 6, c. 2,  
n. 2)

All'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (informativa) è stato aggiunto il comma 5-bis:  
“L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).”.

Viene semplificata la gestione dei curriculum, nel senso che il soggetto che riceverà il curriculum fornirà una informativa breve **al primo contatto** con l’interessato.

Detta **informativa dovrà contenere:**

- le finalità e le modalità del trattamento
- i soggetti a cui possono essere comunicati i dati e l’ambito di diffusione degli stessi
- gli estremi che identificano il titolare del trattamento e del responsabile.

Esclusione  
del consenso  
(art. 6, c. 2,  
n. 3)

Semplificazioni sono state introdotte anche in merito alla richiesta del consenso integrando gli art 24 (**trattamento effettuato senza il consenso**) e 26 (**garanzie per i dati sensibili**) del D.Lgs. 196/2003.

All’art. 24 è stato aggiunto al comma 1, la lettera i-bis e i-ter che prevedono l’esclusione del consenso (ma non dell’informativa) se il trattamento dei dati:

**i-bis** - riguarda dati contenuti nei **curricula**, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis”;

**i-ter** - con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall’art. 130 del presente codice, riguarda **la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate** ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile **ovvero con società sottoposte a comune controllo**, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, **per le finalità amministrativo contabili**, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa di cui all’articolo 13.”

Con l’introduzione del **comma i-bis** viene semplificata la gestione dei curricula dove **non è più necessario richiedere il consenso dell’interessato per la gestione dei dati in esso contenuti**.



Con l'introduzione del **comma i-ter** viene **semplificata la procedura fra le società infragruppo** dove viene previsto che **non necessita del consenso (invece necessita dell'informativa)** la comunicazione di dati personali riguardanti le persone fisiche o giuridiche fra le società facenti parte del gruppo, a condizione che la comunicazione venga effettuata per **finalità amministrative - contabili**.

Quindi, **in caso di gestione accentrata dell'elaborazione delle paghe**, le società facenti parte del gruppo devono rilasciare **l'informativa** ai dipendenti dove comunicano la possibilità di inviare i dati alle società facenti parte del gruppo ai soli fini amministrativi-contabili. **In tal caso il dipendente non deve più rilasciare il consenso.**

(art. 6, c. 2, n. 4)

All'art. 26 è stato aggiunto al comma 3, la lettera b-bis che prevede che **non necessita di consenso** il trattamento dei dati sensibili "contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis."

Marketing (art. 6, c. 2, n. 5)

Il decreto estende il sistema dell'opt-out alla posta cartacea, già previsto per il telemarketing. In pratica potranno essere utilizzati anche gli indirizzi contenuti negli elenchi telefonici per finalità commerciali senza il consenso degli interessati, **a patto che questi ultimi non abbiano richiesto l'iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni.**

## TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI PRIVACY ALLA LUCE DELLE NUOVE DIPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO ANTICRISI

### Impresa che tratta i seguenti dati personali

Interessato (soggetto a cui si riferisce il dato personale)	Finalità dei dati personali	Dati sensibili		Informativa		Consenso		Misure minime di sicurezza		DPSS		Autocertificazione	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Altra impresa, persone giuridiche, enti o associazioni	Amministrative e contabili		NO		NO		NO		NO		NO		NO
Altra impresa, persone giuridiche, enti o associazioni	Commerciali pubblicitarie e promozionali		NO	SI		SI		SI			NO	SI	
Altra impresa, persone giuridiche, enti o associazioni e dipendenti	Amministrative e contabili	SI		SI			NO	SI			NO	SI	
Dipendenti e clienti privati	Amministrative e contabili	SI (solo dipendenti)		SI			NO	SI			NO	SI	
Clienti privati	Marketing e profilazione	SI		SI		SI		SI		SI			NO
Clienti privati	Amministrative e contabili e Videosorveglianza		NO <sup>(1)</sup>	SI			NO	SI			NO	SI	

(1) La videosorveglianza non riguarda dati sensibili a meno che l'apparecchiatura non venga installata per controllare l'accesso in un ambulatorio medico, in un luogo di culto, ecc.

**AUTOCERTIFICAZIONE (In sostituzione della compilazione del DPS)**

**Autocertificazione**  
**(art. 34, comma 1-bis del D.Lgs. 196/2003 e art. 47 del DPR 445/2000)**

Il sottoscritto ..... Nato a .....  
e residente a.....  
in qualità di rappresentante legale della società .....  
(titolare del trattamento dati personali) per effetto dell'art 34, comma 1-bis del  
D.Lgs. 196/2003, e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000,  
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni  
previste dal Codice Penale

**Dichiaro**

sotto la mia personale responsabilità:

- di trattare soltanto dati personali non sensibili ad eccezioni di quelli indicati al punto successivo relativo ai dipendenti e collaboratori;
- di trattare come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti,
- di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B).

luogo ..... data.....

Firma  
Si allega copia fotostatica documento d'identità n. ....

In nota integrativa dare menzione dell'autocertificazione con una dicitura del tipo:

“La società in data ../03/201., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 34, comma 1-bis, del D.Lgs. 196/2003, in sostituzione del documento programmatico sulla sicurezza ha effettuato autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445.”

**14****Focus**

## SPESOMETRO – NOVITA' E CHIARIMENTI

Rif.: art. 21, D.L. n. 78/2010; art. 7, co. 1, lett. e), DL 70/2011; Prov. AdE del 22.12.2010 e del 14.04.2011; Circ. AdE n. 24/E del 30.05.2011

### IVA

Come avevamo già avuto modo di trattare in un precedente Focus (n. 7 del 2011) a decorrere **dal 2010** il legislatore ha posto a carico degli operatori economici (soggetti passivi IVA) un **nuovo obbligo comunicativo** avente ad oggetto le **operazioni** effettuate ritenute **“rilevanti”** ai fini IVA, con il fine di acquisire informazioni per il contrasto a fenomeni di evasione fiscale, passato in gergo con il nome di **“spesometro”**.

Tale obbligo, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, è sostanzialmente così circoscritto:

- per il **2010** riguarda le **operazioni** soggette **all’obbligo di fatturazione di importo non inferiore a 25.000** (di imponibile), e la comunicazione deve essere effettuata **entro il 31 ottobre 2011**;
- per il **2011** la soglia è fissata a **3.000 euro** (di imponibile) (3.600 Iva compresa per le operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura) e la comunicazione deve essere effettuata **entro il 30 aprile 2012**;
- (**novità**) a decorrere **dal 1° luglio 2011** (il termine era originariamente fissato al 1.05.2011 e successivamente spostato dal Provvedimento Direttoriale del 14.04.2011) dovranno essere **comunicate** anche le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali **non ricorre l’obbligo di emissione della fattura**.

**Novità**

E’ successivamente intervenuto il c.d. **“decreto sviluppo”** il quale ha stabilito **l’abolizione della comunicazione telematica** delle operazioni in caso di **pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat** (art. 7, co. 1, lett. e), DL 70/2011).

Infine è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che con la circolare n. 24/E del 30.05.2011, ha fornito una serie di importanti chiarimenti tra cui i più significativi sono:

- gli **enti non commerciali** sono obbligati a comunicare solamente le operazioni relative alla c.d. **“sfera commerciale”** (rimangono pertanto escluse quelle relative all’attività istituzionale);
- la comunicazione è limitata alle sole **operazioni rilevanti ai fini IVA**, sono pertanto **escluse** quelle **“fuori campo IVA”**;
- sono **escluse** dalla comunicazione le **operazioni intra** (cambiando orientamento rispetto a Telefisco 2011), in quanto già conosciute all’Amministrazione con i modelli Intra.



Di seguito si riportano gli elementi essenziali dell'obbligo in oggetto.

**Soggetti obbligati**

In generale sono obbligati alla comunicazione in oggetto tutti i **soggetti passivi** ai fini **IVA** i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

**Enti non commerciali**

Gli enti non commerciali sono soggetti **all'obbligo di comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate** nell'esercizio di **attività commerciali o agricole**, cioè nell'ambito della c.d. "**sfera commerciale**".

Sono inoltre obbligati:

- le imprese in **contabilità semplificata**;
- i **soggetti non residenti** con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
- i **curatori fallimentari** ed i **commissari liquidatori** per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che si avvalgono della **dispensa da adempimenti** per le **operazioni esenti** ai sensi dell'**articolo 36-bis**, DPR 633/72;
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le **nuove iniziative imprenditoriali** e di lavoro autonomo c.d. "**forfettino**" (ex art. 13, L. 388/2000).

**Soggetti esclusi****Contribuenti minimi**

Sono **esonerati** dalla comunicazione in oggetto i c.d. "**contribuenti minimi**" (art. 1, co. 96 – 116, L. 244/2007) in quanto l'adesione a detto regime comporta, sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti IVA, **l'esonero da qualunque obbligo**, fatta salva la certificazione dei corrispettivi.

Tale **esclusione** però **non opera**, qualora **in corso d'anno**, il **regime** in parola **cessi di avere efficacia** (ricavi o compensi superiori a 30.000 euro, effettuazione di esportazione, spese per lavoratori dipendenti, beni strumentali di ammontare complessivo superiore a 15.000 euro); in tal caso il contribuente sarà **obbligato alla comunicazione** per tutte le **operazioni** sopra soglia effettuate **a decorrere dalla data** in cui **vengono meno i requisiti** per l'applicazione del regime fiscale semplificato.

**Operazioni rilevanti**

La comunicazione deve essere effettuata per tutte le **operazioni rilevanti** ai fini **IVA** (cessioni di beni / prestazioni di servizi) di **importo** pari o superiore a **euro 3.000** al netto dell'IVA.

Trattasi pertanto delle operazioni:

- imponibili;
- non imponibili (artt. 8, 8-bis, 8-quater, 9, 71 e 72, DPR 633/72)
- operazioni esenti (art. 10, DPR 633/72).

Ai fini della comunicazione rilevano :



- le operazioni soggette al **regime del margine** (dovrà essere comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l'imposta, restando non rilevante la quota dell'importo non soggetta ad IVA, non si deve tenere conto dell'eventuale quota parte fuori campo IVA);
- le operazioni soggette al regime del **reverse charge**;
- le operazioni relative al **2010** effettuate a favore di **consumatori finali** per le quali è stata **emessa la fattura**;
- le **cessioni gratuite** di beni oggetto dell'attività;
- le **destinazione** di beni a **finalità estranee** all'impresa.

Per le "**operazioni miste**" (in parte imponibile e in parte fuori campo) l'obbligo di comunicazione scatta solo quando la **parte rilevante IVA** supererà la **soglia di 3.000** (o di 3.600 euro).

#### Operazioni escluse

Sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione le operazioni non rilevanti ai fini dell'IVA (**operazioni fuori campo**) per carenza di uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale).

Sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- **importazioni**;
- **esportazioni** di cui all'art. 8, co. 1, lett. a) e b), DPR 633/72 (oggetto di comunicazione con "bolla doganale");<sup>1</sup>
- le **operazioni** (cessioni di beni e le prestazioni di servizi) effettuate e ricevute nei confronti di **operatori economici** aventi sede, residenza o domicilio in **paesi Black List** (operazioni già soggette all'obbligo di comunicazione ex art. 1, D.L. n. 40/2010, art. 1, D.M. 30.03.2010);
- operazioni che hanno costituito oggetto di **comunicazione all'Anagrafe tributaria** (ex art. 7, DPR 605/73), ad esempio quelle degli **intermediari finanziari** e quelle degli **amministratori di condomini**.

#### Anagrafe tributaria

Sono **escluse** le seguenti tipologie di operazioni in quanto già oggetto di comunicazione **all'Anagrafe Tributaria**:

- **compravendite immobiliari**;
- forniture di energia elettrica, acqua, luce, gas, telefonia mobile e fissa (**utenze**);

<sup>1</sup> **Cessioni a esportatori abituali**

Devono essere comunicate le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali (c.d. "esportazioni indirette" ex art. 8, 1° co, lett. c), DPR 633/72).

#### Triangolazioni comunitarie

Devono essere altresì comunicate le c.d. "triangolazioni comunitarie", ex art. 58, DL 331/93, trattandosi, nella sostanza, di operazioni interne assimilate, ai soli fini del trattamento non imponibile IVA, alle esportazioni.



- **interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali** corrisposti da persone fisiche (banche, assicurazioni, enti previdenziali);
- operazioni **creditizie-finanziarie** (banche, intermediari finanziari, ecc.);
- acquisti di **navi**, unità da diporto (uffici marittimi – uffici motorizzazione);
- **aereomobili** (registro aeronautico nazionale).

**Novità****Operazioni con carte di credito**

Il “decreto sviluppo” ha aggiunto un’ulteriore fattispecie di operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione; trattasi delle **operazioni** effettuate **nei confronti di privati** (contribuenti non soggetti passivi IVA), qualora il **pagamento** dei corrispettivi sia avvenuto mediante **carte di credito, di debito o prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione ex art. 7, co. 6, DPR 605/73.

Sono **escluse** le carte di credito (o di debito / prepagate) **emesse** da **operatori finanziari non residenti** e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale.

**Operazioni intracomunitarie**

Al fine di ridurre il peso degli adempimenti a carico dei contribuenti sono state **escluse** dall’obbligo di comunicazione le **operazioni** effettuate e ricevute **in ambito comunitario**.

Infatti, le informazioni relative a tali operazioni, sono **già acquisite** mediante i **modelli INTRA** ed utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema VIES.

**Passaggi interni**

Sono, inoltre, esclusi da tale adempimento i **passaggi interni di beni** tra rami d’azienda, documentati **con fattura**.

**Novità**

In fase di **prima applicazione** sono altresì **escluse** le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali **non** ricorre **l’obbligo di emissione della fattura**, effettuate **fino al 30 giugno 2011**.

**Soglie**

Sono soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni di valore non inferiore a **3.000 euro**; il limite è elevato a **3.600 euro** per le operazioni per le quali **non** ricorre **l’obbligo di emissione della fattura**.

Il **limite** è fissato sempre a **3.600 euro** anche per i soggetti che, pur emettendo fattura, **non** hanno **l’obbligo di indicare separatamente l’imposta**.

Per la determinazione di dette soglie (3.000 ovvero 3.600 euro), **non** devono essere **considerate** le **spese anticipate in nome e per conto** del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile IVA.

**Contratti collegati****Contratti collegati**

Qualora siano stipulati **più contratti tra loro collegati**, ai fini del calcolo del limite, si considera **l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti** per tutti i predetti contratti.

*Il **collegamento negoziale** (sia che trovi la sua fonte nella legge ovvero nell'**autonomia negoziale** delle parti), è essenzialmente un meccanismo mediante il quale le parti perseguono un **risultato economico unitario e complesso** che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto bensì mediante una **pluralità coordinata di contratti**; tale collegamento può, tra l'altro, riguardare sia l'**elemento oggettivo** che quello **soggettivo**.*

**Appalti****Contratti d'appalto**

Per i **contratti di appalto**, di fornitura, di **somministrazione** e gli altri contratti da cui derivano **corrispettivi periodici**, l'operazione è da comunicare qualora i **corrispettivi dovuti** in un **anno solare** siano **complessivamente** di importo **pari o superiore a euro 3.000**.

**Corrispettivi periodici – Pagamenti frazionati****Corrispettivi periodici – Contratti collegati – Pagamenti frazionati**

In caso di:

- pagamenti frazionati del corrispettivo relativo ad un unico contratto che prevede **corrispettivi periodici**,
- **più contratti** tra loro **collegati** in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti (3.000 euro ovvero 3.600 euro),
- **pagamenti frazionati** relativi ad un unico contratto (ad esempio acconto e saldo),

dovrà essere **comunicato l'importo complessivo** delle operazioni rese e ricevute nell'anno di riferimento (anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti), compilando **un'unica riga** del tracciato record; in tali casi, nel campo "**data dell'operazione**", va indicata la data di **registrazione dell'ultima operazione** resa e ricevuta nell'anno di riferimento ovvero, in assenza dell'obbligo di registrazione, la data in cui le **operazioni si intendono eseguite** ai fini IVA.

**ESEMPIO**

In caso di cessioni di beni per euro 10.000 euro, con fatturazione nell'anno di riferimento di un unico acconto di 2.500 euro, nel tracciato record dovrà essere indicata l'unica operazione, pari a 2.500 euro, anche se inferiore alla soglia, indicando nel campo "data dell'operazione" la data di registrazione dell'operazione stessa.

**Contenuto della comunicazione**

Nella comunicazione vanno indicati, **per ciascuna cessione o prestazione**:

- a) l'**anno** di riferimento;
- b) la **partita IVA** o, in mancanza, il **codice fiscale** del cedente, prestatore, cessionario o committente;
- c) per i **soggetti non residenti** nel territorio dello Stato, privi di



codice fiscale:

- per le **persone fisiche**, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
  - per i **soggetti diversi** dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale;
- d) l'**importo** delle operazioni, distinguendo tra **imponibile e imposta** (occorre tenere conto di eventuali note di variazione e art. 26, DPR 633/72), specificando se trattasi di operazioni "**non imponibili**" o "**esenti**".

Per le operazioni rilevanti IVA per le quali **non** ricorre l'**obbligo** della **fattura**, i corrispettivi comprensivi dell'IVA.

Per le **operazioni non soggette** all'obbligo di **fatturazione**, il committente o il commissionario è tenuto a fornire i propri **dati identificativi**.

Pertanto è **sempre necessaria l'acquisizione del codice fiscale** qualora il cessionario o committente sia un privato (no soggetto passivo IVA), **anche** in caso di **emissione della fattura** (salvo l'ipotesi che il pagamento avvenga mediante carte di credito).

#### **Soggetti non residenti**

Per tutte le altre operazioni soggette all'obbligo di comunicazione, effettuate nei confronti dei **soggetti non residenti, privi di codice fiscale**, è sufficiente comunicare:

- (per le **persone fisiche**) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all'estero;
- (per i **soggetti diversi dalle persone fisiche**) la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale; per le società, associazioni o altre organizzazioni **senza personalità giuridica**, devono essere inoltre indicati il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all'estero per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

**"Importo delle operazioni effettuate nell'anno - Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura"** - dovranno essere inserite le singole operazioni attive documentate con fattura con IVA non esposta.

Trattasi, ad esempio, delle operazioni effettuate

- da coloro che cedono beni usati che applicano il **regime del margine**;
- dalle **agenzie di viaggio e turismo**, ivi inclusi i **tour-operator**, per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici e per i servizi singoli acquisiti (disciplina ex art. 74-ter – DM 340/99) per i quali la **fattura** deve essere emessa **senza separata indicazione dell'imposta**.

Nelle ipotesi di **attività di intermediazione** svolta dalle **agenzie di viaggi e turismo in nome e per conto dei vettori** (esempio, vendita al pubblico di biglietteria aerea, nazionale e internazionale, di biglietteria ferroviaria e marittima e di altri servizi simili), **le operazioni rilevanti ai fini IVA**, effettuate dalle agenzie di viaggio intermediarie, riguardano le fatture



emesse da quest'ultime per le **provvigioni** che vengono corrisposte dai vettori per lo svolgimento dell'attività di intermediazione.

Pertanto dovranno essere comunicate solo le operazioni (provvigioni) il cui corrispettivo, secondo le condizioni contrattuali, sia pari o superiore a 3.000 euro.

**Termine di invio**

La comunicazione in oggetto deve essere **effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo** a quello di riferimento.

Ai fini dell'**individuazione** degli **elementi informativi** da trasmettere il soggetto obbligato farà riferimento:

- al momento della **registrazione** delle **fatture** o dei **corrispettivi** (ex artt. 23, 24 e 25, DPR 633/72)
- o, in mancanza, al momento di **effettuazione** dell'operazione ex art. 6, DPR 633/72.

**Anno 2010**

Per il **periodo d'imposta 2010** la comunicazione può essere effettuata **fino al 31 ottobre 2011**.

**Comunicazione sostitutiva**

E' consentita la trasmissione di una **comunicazione in sostituzione** di un'altra precedentemente inviata, purché:

- si riferisca al **medesimo periodo temporale**,
- la sostituzione avvenga, previo **annullamento** della precedente comunicazione, **entro l'ultimo giorno del mese successivo** al termine previsto per la trasmissione dei dati.

Scaduto tale termine si renderà applicabile l'istituto del **ravvedimento operoso**.

**Sanzioni**

L'**omessa trasmissione** della comunicazione, nonché l'invio della stessa con **dati incompleti** o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un **minimo di 258** ad un **massimo di 2.065 euro**.

**15****Focus**

## SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DELL'UFFICIO: DETRAIBILITA' IVA E DEDUCIBILITA' DEL COSTO

Rif.: Ris. AdE del 8.4.2009 n. 99/E

### IVA e IMPOSTE DIRETTE

Di seguito si analizza come vengono trattate ai fini IVA e imposte dirette le spese di ristrutturazione dell'ufficio utilizzato dal professionista.

#### IVA

In premessa occorre segnalare che l'art. 19-bis1) del DPR 633/72 dispone: *“non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a **destinazione abitativa** né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni”*.

Con tale norma il legislatore ha stabilito, in linea generale, un principio di **indetraibilità oggettiva** dell'IVA relativa **all'acquisto, locazione, manutenzione**, ecc. di fabbricati o porzioni di **fabbricati a destinazione abitativa**.

Al fine di verificare la destinazione occorre far riferimento alla classificazione catastale del fabbricato e **non alla destinazione effettiva**. Ciò significa che ogni classificazione catastale dell'edificio diversa da A\10 (ufficio) comporta l'indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto, locazione e manutenzione dello stesso.

Un problema operativo nasce quando viene acquistato un edificio classificato come abitazione che dopo i lavori di manutenzione verrà “trasformato” in A\10.

All'immobile in corso di ristrutturazione viene provvisoriamente attribuito la specifica categoria (F) che individua le “unità immobiliari in corso di definizione”. Per l'Agenzia delle entrate tale categoria non è idonea a ritenere già intervenuto un cambio di destinazione d'uso e quindi è da considerarsi ancora come abitazione. Tale circostanza fa sì che è indetraibile l'IVA relativa all'acquisto o alle spese di manutenzione o ristrutturazione dell'immobile.

Un ulteriore problema potrebbe nascere se i lavori di manutenzione o ristrutturazione venissero fatturati successivamente all'accatastamento come A\10 (ad esempio perché pagati dopo i lavori). Si ritiene che in tale circostanza l'IVA possa essere detratta in quanto l'edificio è già accatastato come A\10.



#### Importante

Prestare particolare attenzione alle attività professionali svolte in “uffici” destinati “esclusivamente come strumentale all'esercizio dell'attività” ma con classificazione degli stessi come **abitazione**.

La destinazione abitativa comporta che le fatture di **manutenzione o ristrutturazione** dovranno essere registrate con **IVA indetraibile**. Si precisa che la classificazione dell'immobile non rileva per la detraibilità dell'IVA relativa alle spese dei consumi energetici o telefonici (sono con IVA detraibile).

### IMPOSTE DIRETTE

La deducibilità dal reddito delle spese di manutenzione e riparazione trovano il presupposto normativo nell'art. 54, comma 2, che stabilisce:

*“Le spese relative all'ammmodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta dall'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'art. 19 del DPR 29 settembre*



1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi".

Anche l'applicazione di tale articolo ha creato non pochi problemi operativi risolti dalla circolare del 18.6.2008 n. 47/E.

Di seguito si riporta un prospetto di sintesi sulla deducibilità di tali spese facendo riferimento alle unità immobiliari esclusivamente strumentali:

Tipologia di spese	Tipo immobile	Incremento al valore del bene	Deducibilità regola del 5%
Manutenzione ordinaria	A\10 o destinazione abitativa anche detenuto con <b>contratto di locazione</b>		SI
Manutenzione straordinaria – spese incrementative	A\10 o destinazione abitativa detenuto con <b>contratto di locazione</b>		SI
Manutenzione straordinaria – spese incrementative	Immobile che viene ammortizzato	SI	
Manutenzione straordinaria – spese incrementative	Immobile che <b>non</b> viene ammortizzato		SI
Manutenzione straordinaria – Spese incrementative	Immobile acquistato tra il 15.6.1990 e il 31.12.2006		Si applica precedente normativa e quindi deducibilità i 5 anni (quote costanti) <b>senza tener conto della regola del 5%</b>

**Importante**

Come sopra evidenziato ai fini della deducibilità delle spese non rileva la classificazione catastale dell'immobile.

Quindi le fatture relative alle spese di manutenzione o ristrutturazione su un immobile a destinazione abitativa sono:

- Deducibili ai fini delle imposte dirette
- Sono con IVA indetraibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto



---

**TRIBUTI LOCALI**

---

**PREMESSA**

Dal 18 dicembre 2007, la **dichiarazione ICI** deve essere presentata limitatamente agli immobili siti nel territorio dello Stato, per i quali si sono verificate **modificazioni soggettive ed oggettive**, che danno luogo ad una **diversa determinazione dell'imposta, dovute** (art. 10, co. 4, DLgs n. 504/1992):

- a **riduzioni dell'imposta**<sup>1</sup>;
- a **modificazioni non immediatamente fruibili da parte dei Comuni** attraverso la consultazione della banca dati catastale;
- ad atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis, DLgs n. 463/1997, riguardante il **Modello Unico Informatico (MUI)**.

Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la **semplificazione** prevista dall'art. 37, co. 53, del DL n. 223/2006, conv. dalla legge n. 248/2006, che ha stabilito la **soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI**, di cui all'art. 10, co. 4, del DLgs n. 504/1992, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con **provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007**.

La semplificazione in questione comporta che **non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche** previste dall'art. 3-bis del DLgs n. 463/1997, relativo alla disciplina del **Modello Unico Informatico (MUI)**.

Il MUI è, infatti, il modello che i **notai** utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

Tutti i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI:

❖ **dal 15 giugno 2004** per:

- gli atti di compravendita di immobili;
- gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

❖ **dal 1° giugno 2007** per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data.

I dati catastali relativi agli immobili possono essere consultati gratuitamente seguendo le modalità di accesso indicate sul sito **www.agenziaterritorio.it**.

**Dal 1° gennaio 2007** è stato **soppresso il potere regolamentare di introdurre la comunicazione in luogo della dichiarazione ICI e di prevedere**, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il **versamento tramite c/c postale o bancario** (art. 1, co. 175, legge n. 296/2006).

Non è, inoltre, necessaria la presentazione della dichiarazione se il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal Comune nel proprio regolamento.

L'ultimo **modello di dichiarazione ICI (DM 12.5.2009)** è **utilizzabile anche per gli anni**

---

<sup>1</sup> Trattasi, in particolare, delle comunicazioni richieste per beneficiare di riduzioni e detrazioni dell'ICI (art. 8 DLgs n. 504/1992) o di altre agevolazioni previste dai regolamenti comunali.



**successivi** a meno che intervengano modifiche che rendano indispensabile l'emanazione di un nuovo modello e di nuove istruzioni.

Inoltre, nelle **dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2007** deve essere indicato per ogni fabbricato l'**importo dell'ICI dovuto** per l'anno precedente nel quadro relativo ai fabbricati (art. 1, co. 104, legge n. 296/2006).

Si ricorda che, se l'immobile è situato sul **territorio di più Comuni** e non è possibile attribuire un reddito distinto per ciascun Comune, la dichiarazione e il relativo versamento riguarderanno il **Comune su cui il fabbricato insiste prevalentemente**.

**Successione per causa di morte:** anche in questo caso non va presentata la dichiarazione ICI, in quanto l'Ufficio che riceve la denuncia di successione deve trasmettere copia al Comune nel cui territorio è situato l'immobile (art. 15, co. 2, legge n. 383/2001). Le istruzioni ministeriali non ne fanno cenno.

## CASI IN CUI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Le circostanze che obbligano alla presentazione della **dichiarazione ICI** sono:

### A) GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL'IMPOSTA.

Le fattispecie sono quelle previste dal co. 1 dell'art. 8 e dal successivo art. 9 del DLgs n. 504/1992, concernenti rispettivamente:

#### - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che per l'applicabilità della **riduzione dell'imposta al 50%** per i fabbricati è necessario che sussistano **congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo**. Si precisa, inoltre, che l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità o l'inabitabilità è **accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia** a carico del proprietario. **In alternativa**, il contribuente può presentare una **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del DPR n. 445/2000. In entrambi i casi l'applicazione dell'agevolazione decorre dal momento in cui le procedure sono state attivate ed alla dichiarazione deve essere **allegata idonea documentazione**.

Occorre ad ogni modo precisare che il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire **ulteriori modalità di attestazione** di tale condizione. Inoltre, le riduzioni vanno dichiarate solo nel caso in cui si perde il relativo diritto, poiché è in questa ipotesi che il Comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione;

#### - i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Rientrano in tale tipologia di immobili le aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l'**utilizzo agro-silvo-pastorale** mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista e sia in quello in cui si perde il relativo diritto;

### B) GLI IMMOBILI SONO STATI OGGETTO DI ATTI PER I QUALI NON È STATO UTILIZZATO IL MUI.

Si tratta in particolare degli **immobili ubicati nei comuni dove le funzioni amministrative statali in materia di catasto sono delegate alle province**



**autonome di Trento e di Bolzano – Bozen.** Il MUI, infatti, è utilizzato per il solo adempimento della registrazione, mentre la sua estensione alla voltura catastale deve essere ancora attuata con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del territorio, d'intesa con i medesimi enti territoriali, nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 18 maggio 2001, n. 280.

C) **IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.**

Le **fattispecie più significative** sono le seguenti:

- l'immobile è stato oggetto di **locazione finanziaria**.  
Con decorrenza dal 15 agosto 2009 è stata modificata la normativa relativa alla **soggettività passiva ICI in caso di locazione finanziaria** (la legge n. 99/2009 ha modificato l'art. 3, co. 2 del DLgs n. 504/1992). In pratica anche per la **locazione finanziaria di immobili di categoria D, sprovvisti di rendita catastale, la soggettività passiva del conduttore decorre dalla data di stipula del contratto di leasing**.

Nel 2011 la dichiarazione ICI va presentata anche da coloro che hanno stipulato contratti di leasing nel periodo 1.1.2009-14.8.2009 e nell'anno 2010.

La **precedente normativa** prevedeva come decorrenza della soggettività passiva del conduttore il **1° gennaio dell'anno successivo** a quello di stipula del contratto.

- l'immobile è stato oggetto di un **atto di concessione amministrativa su aree demaniali**;
- **l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile**.

In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l'informazione relativa al **valore dell'area** deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell'area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale;

- il **terreno agricolo** è divenuto **area fabbricabile o viceversa**;
- **l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato**;
- l'immobile è assegnato, in via provvisoria, al **socio da cooperativa edilizia a proprietà divisa**;
- l'immobile è assegnato al **socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa** oppure è **variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio**.  
Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;
- l'immobile è stato concesso in **locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP)** e dagli **enti di edilizia residenziale pubblica** aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.  
Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;
- l'immobile ha perso oppure ha acquistato il **diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI**;

**NB:** non si deve comunque presentare la dichiarazione nel caso in cui l'esenzione riguardi l'abitazione principale disposta dall'art. 1 del DL 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

- l'immobile ha acquisito oppure ha perso la **caratteristica della ruralità**;



- per il fabbricato classificabile nel **gruppo catastale D**, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma **senza attribuzione di rendita**, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- l'immobile, già censito in catasto in una categoria del **gruppo D**, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di **attribuzione di rendita d'ufficio**;
- l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di **nuova costruzione** ovvero di **variazione per modifica strutturale** oppure per **cambio di destinazione d'uso** (DOC-FA);
- è intervenuta, relativamente all'immobile, una **riunione di usufrutto**;
- è intervenuta, relativamente all'immobile, un'**estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie**, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
- l'**immobile è di interesse storico o artistico** ai sensi dell'art. 10, co. 1, del DLgs n. 42/2004;
- le **parti comuni** dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono **accatastate in via autonoma**.  
Nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
- l'immobile è oggetto di **diritti di godimento a tempo parziale** di cui al DLgs n. 427/1998 (**multiproprietà**).  
L'art. 19, della legge n. 388/2000, ha, infatti, stabilito che **solo il pagamento dell'ICI** deve essere effettuato dall'**amministratore del condominio o della comunione**, mentre l'obbligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi;
- l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da  **fusione, incorporazione o scissione**;
- si è verificato l'acquisto o la cessazione di un **diritto reale sull'immobile** per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);
- l'immobile è stato oggetto di **vendita all'asta giudiziaria**;
- l'immobile è stato oggetto di **vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa**.

**NB:** per quanto non espressamente indicato nell'elenco sopra riportato, il contribuente può assumere le necessarie **informazioni** sul corretto adempimento dell'obbligazione tributaria presso il competente **ufficio del Comune** di ubicazione degli immobili.

## SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

I **mutamenti di soggettività passiva** avvenuti nel corso dell'**anno 2010**<sup>2</sup> devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.

Seguono alcuni casi particolari di soggetti passivi:

- **gestore dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico** (DL n. 351/2001);

<sup>2</sup> Si ricorda che mentre la dichiarazione ICI riguarda le modificazioni avvenute nell'anno precedente, i versamenti ICI vanno effettuati nello stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo.



- **amministratore del condominio** per conto di tutti i condomini relativamente alle parti comuni del condominio con autonoma rendita (es. appartamento del portiere);
- **singoli proprietari** nel caso di **multiproprietà**;
- **curatore o commissario liquidatore** nel caso in cui l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

### CONTITOLARITÀ

Ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante; è consentito tuttavia ad uno qualsiasi dei titolari di presentare **dichiarazione congiunta**, purché comprensiva di tutti i contitolari (ad esempio, più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota, ecc.).

### RESIDENTI ALL'ESTERO

La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero che posseggono immobili in Italia.

### MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione ICI deve essere presentata (consegna diretta o spedizione con raccomandata senza ricevuta di ritorno) al Comune nel quale gli immobili sono situati, in linea generale, **entro** il termine di **presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa all'anno di riferimento (art. 10, co. 4, DLgs n. 504/1992).

In particolare:

#### 1) Persone fisiche:

- **Mod. Unico/2011: entro il 30 giugno 2011** in caso di presentazione del mod. Unico a Posta, **entro il 30 settembre 2011** in caso di invio telematico del predetto modello;
- **Mod. 730/2011: entro il 16 maggio 2011<sup>3</sup>** se presentato a sostituto d'imposta oppure **entro il 20 giugno 2011<sup>4</sup>** se presentato a CAF o altri intermediari (ad esempio, commercialisti).

#### 2) Società di persone:

- **Mod. Unico/2011: entro il 30 settembre 2011;**

#### 3) Soggetti IRES (SpA, Srl, Coop., ecc.):

- con **esercizio coincidente con l'anno solare**, entro il termine di **invio telematico** della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2010: **30.9.2011**;
- con **esercizio non coincidente con l'anno solare**: entro il 9° mese successivo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2010.

L'eventuale **slittamento dei termini** per la presentazione della dichiarazione dei redditi vale anche per l'ICI.



### Importante

*Il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire **altre modalità di trasmissione della dichiarazione**, come anche fissare un **diverso termine di presentazione della dichiarazione**, più adeguato alle proprie esigenze organizzative, del quale deve dare capillare informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.*

**NB:** per la compilazione del modello si rinvia al focus 14 pubblicato nel n.162 di questa rivista.

<sup>3</sup> Termine prorogato dal DPCM 12.5.2011.

<sup>4</sup> Termine prorogato dal DPCM 12.5.2011.



---

**PRINCIPALI SCADENZE LUGLIO 2011**

---

MERCOLEDI'  
6<sup>1</sup>**MODELLO UNICO 2011 – VERSAMENTO UNITARIO (Modello F24<sup>2</sup>):**

- 1) **Società di capitali, Enti commerciali ed equiparate<sup>3</sup>:** saldo IRES ed IRAP sul reddito definitivo dell'anno 2010 e 1° acconto IRES ed IRAP per l'anno 2011.
- 2) **Società di persone ed equiparate:** saldo IRAP sul reddito definitivo dell'anno 2010 e 1° acconto IRAP per l'anno 2011.
- 3) **Persone fisiche:** saldo IRPEF (ed IRAP per imprese e professionisti) sul reddito definitivo dell'anno 2010, 1° acconto IRPEF (ed IRAP per imprese e professionisti) per l'anno 2011 e 1° acconto cedolare secca.
- 4) **IVA:** termine per il pagamento relativo al 4° trimestre (con maggiorazione dell'1,2%).
- 5) **ADDIZIONALE REGIONALE e COMUNALE IRPEF:** autoliquidazione da parte delle persone fisiche sui redditi dell'anno 2010 diversi da quelli di lavoro dipendente ed assimilati.
- 6) **I.N.P.S.:**
  - **commerciati ed artigiani:** versamento contributi IVS relativi al conguaglio anno 2010 ed eventuale 1<sup>a</sup> rata di acconto (50%) per l'anno 2011;
  - **lavoratori autonomi:** versamento contributi "gestione separata" relativi al conguaglio anno 2010 ed eventuale 1<sup>a</sup> rata di acconto (50%) per l'anno 2011.
- 7) **CCIAA:** versamento del diritto camerale annuale, da parte dei soggetti iscritti alla sezione ordinaria del registro delle imprese e dei soggetti iscritti nelle sezioni speciali.

LUNEDI'  
11<sup>4</sup>**I.N.P.S.:** versamento contributi colf relativi al 2° trimestre 2011.MARTEDI'  
12**MODELLO 730:** trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730.LUNEDI'  
18<sup>5</sup>**VERSAMENTO UNITARIO (Modello F24<sup>2</sup>):**

- 1) **IVA:** liquidazione e versamento contribuenti mensili.
- 2) **II.DD.:** versamento ritenute IRPEF lavoratori autonomi, dipendenti e assimilati, comprese le relative addizionali regionali e comunali, trattenute nel mese di giugno.
- 3) **I.N.P.S.:**
  - versamento contributi **lavoratori dipendenti**, relativi al mese di giugno;
  - versamento contributi "gestione separata"<sup>6</sup> sui compensi corrisposti nel mese di giugno per le **collaborazioni/associazioni in partecipazione**.

---

<sup>1</sup> Proroga del precedente termine del 16 giugno disposto dal DPCM del 12.05.2011 ad esclusione delle **società** soggette ai parametri o esclusi da studi di settore o parametri.

<sup>2</sup> Dall'1.1.2007, tutti i soggetti con partita IVA, sono obbligati ad effettuare i versamenti con "F24 telematico". Il mod. F24 deve essere inviato anche nel caso in cui a seguito di compensazione il saldo sia zero.

<sup>3</sup> Queste scadenze valgono per coloro il cui periodo d'imposta si chiude al 31/12/2010 ed approvano il bilancio entro il 30/05/2011.

<sup>4</sup> Termine normale non lavorativo (domenica 10 luglio) prorogato al 1° giorno successivo lavorativo.

<sup>5</sup> Termine normale non lavorativo (sabato 16 luglio) prorogato al 1° giorno successivo lavorativo.

<sup>6</sup> Anno 2011: per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione indiretta o diretta (anzianità, invalidità o vecchiaia) l'aliquota è pari al 17%, mentre per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali l'aliquota è pari al 26,72%.



---

LUNEDI' 18 <sup>7</sup>	<p><b>4) RATEIZZAZIONE II.DD.:</b> versamento della rata delle imposte per i soggetti titolari di partita IVA che hanno scelto la rateizzazione in sede di dichiarazione dei redditi.</p> <p><b>DICHIARAZIONI D'INTENTO ricevute da ESPORTATORI ABITUALI:</b> comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle dichiarazioni ricevute nel mese di giugno.</p> <p><b>MODELLO UNICO 2011 – VERSAMENTO UNITARIO<sup>8</sup> (Modello F24<sup>2</sup>):</b> saldo 2010 e 1° acconto 2011 per le società soggette ai parametri.</p>
MERCOLEDI' 20	<p><b>CONAI:</b> presentazione al Conai della denuncia mensile, riferita al mese precedente, da parte dei produttori o importatori di imballaggi che nell'anno 2010 erano tenuti al versamento di un contributo ambientale complessivo, per singolo materiale, di importo superiore a Euro 31.000.</p>
LUNEDI' 25	<p><b>IVA:</b> invio telematico dei mod. INTRASTAT relativi al mese di giugno (mensili) e al 2° trimestre (trimestrali).</p>
LUNEDI' 1° AGOSTO <sup>9</sup>	<p><b>IMPOSTA DI REGISTRO<sup>10</sup>:</b> versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione<sup>11</sup> la cui annualità decorre dal 1° luglio 2011.</p> <p><b>IVA:</b> invio telematico della Comunicazione operazioni con <b>paesi "black-list"</b> relativa al mese di giugno (mensili) e al 2° trimestre (trimestrali).</p> <p><b>I.N.P.S.:</b> presentazione telematica della denuncia (<b>Modello UNIEMENS</b>) relativa ai versamenti dei contributi <b>lavoratori dipendenti</b> e dei compensi relativi ai <b>collaboratori</b> e <b>lavoratori autonomi occasionali</b> (reddito annuo + 5.000 Euro) del mese di giugno.</p> <p><b>RATEIZZAZIONE II.DD.:</b> versamento della rata delle imposte per i <b>soggetti non titolari di partita IVA</b> che hanno scelto la rateizzazione in sede di dichiarazione dei redditi.</p>

---

<sup>7</sup> Termine normale non lavorativo (sabato 16 luglio) prorogato al 1° giorno successivo lavorativo.

<sup>8</sup> Detti versamenti devono essere maggiorati dello 0,40%.

<sup>9</sup> Termine normale non lavorativo (domenica 31 luglio) prorogato al 1° giorno successivo lavorativo.

<sup>10</sup> Termine normale non lavorativo (sabato 30 luglio) prorogato al 1° giorno successivo lavorativo.

<sup>11</sup> Sono esclusi dall'imposta di registro i contratti per i quali è stata eseguita l'opzione della cedolare secca.



## UFFICIO OVUNQUE

In ufficio con un click

**Ufficio Ovunque** è l'innovativa soluzione TeamSystem che, utilizzando un browser Internet e senza necessità di alcuna installazione, consente ai clienti dello Studio un accesso sicuro, semplice ed immediato:

- **ai propri documenti generati dalle procedure gestionali** (situazioni contabili, elaborati fiscali, cedolini, F24, CUD, DM10, pratiche di assunzione, etc.)
- **direttamente agli applicativi** installati presso lo Studio, per compiere attività di compilazione prima nota, di elaborazione della contabilità, di fatturazione, di inserimento delle presenze, etc.
- **ad una serie di utili funzionalità**, quali la bacheca, la rubrica clienti/fornitori, un sistema di messaggistica interna, etc.

**Ufficio Ovunque** si rivolge agli Studi i cui Clienti desiderino un accesso alle informazioni che risiedono presso lo Studio, o ai clienti di piccole dimensioni che possono iniziare a gestire la propria azienda utilizzando un gestionale installato presso lo Studio, con minore investimento di tempo e denaro.

[www.teamsystem.com](http://www.teamsystem.com)

**TeamSystem**  
the way ahead for your business